

## **REGOLAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del senato accademico dell'Università degli studi di Genova in conformità a quanto previsto dallo Statuto e nel rispetto delle norme del regolamento generale di Ateneo.

### **Articolo 1 – CONVOCAZIONE**

1. Il senato accademico è convocato dal rettore in seduta ordinaria almeno una volta al mese, con l'eventuale eccezione del mese di agosto.

2. Può riunirsi altresì in seduta straordinaria per iniziativa del rettore ovvero su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, corredata dall'indicazione degli argomenti da trattare e, a discrezione dei richiedenti, da proposte di deliberazione redatte secondo quanto previsto dal successivo comma 4. In tal caso la seduta, previa convocazione del rettore, dovrà tenersi dal secondo al sesto giorno successivo a quello di presentazione della richiesta all'ufficio protocollo di Ateneo che ne rilascia contestualmente ricevuta. La richiesta può indicare un termine più lungo.

Decorso inutilmente il termine, la convocazione è validamente effettuata da parte del più anziano dei proponenti individuato secondo quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 del presente regolamento, con la collaborazione degli Uffici.

3. La convocazione in seduta ordinaria, con l'indicazione della data, l'ora ed il luogo nonché dell'ordine del giorno articolato in punti omogenei per contenuto, è fatta pervenire ai componenti del senato accademico a mezzo posta interna o posta ordinaria, ovvero con mezzi elettronici certificati, oltre che per posta elettronica, almeno cinque giorni prima della seduta; sono esclusi dal computo il sabato e i giorni festivi. Entro lo stesso termine la convocazione è pubblicata all'albo e sul sito web dell'Ateneo.

4. La convocazione della seduta straordinaria, in caso di comprovata urgenza, può anche avvenire nel rispetto di un termine minimo di ventiquattr'ore dall'inizio della riunione e può altresì essere comunicata a ogni componente del senato accademico mediante telegramma, telefax, fonogramma, messaggio di posta elettronica, o raccomandata a mano. Ove non sia possibile l'invio contestuale della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, la convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo e di un congruo orario in cui tale documentazione è reperibile.

5. Alla convocazione è allegata, o resa disponibile sul sito intranet dell'Ateneo, la documentazione istruttoria inerente la trattazione dei punti all'ordine del giorno eventualmente comprensiva del testo di una o più proposte di deliberazione.

6. In casi di comprovata urgenza, possono essere formulate integrazioni all'ordine del giorno indicato nella convocazione a condizione che siano portate a conoscenza dei componenti del senato accademico nei modi e nei termini indicati al precedente comma 4.

7. Su richiesta sottoscritta da almeno cinque componenti del senato accademico, formulata ove possibile nel rispetto di quanto disposto al precedente comma 5, il rettore inserisce uno o più argomenti all'ordine del giorno della prima seduta successiva, tenuto conto del termine di cui al precedente comma 3.

### **Articolo 2 – PRESIDENTE**

1. Il senato accademico è presieduto dal rettore. In caso di impedimento o di assenza del rettore o nell'eventualità in cui lo stesso si trovi in stato di incompatibilità per un determinato oggetto, il senato accademico è presieduto dal prorettore.

2. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità anche del prorettore, la presidenza è assunta dal decano fra i componenti presenti, individuato tra i professori di prima fascia con riferimento all'anzianità di nomina in tale ruolo. In caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

### **Articolo 3 – SEGRETARIO**

1. Le funzioni di segretario del senato accademico sono svolte dal direttore amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore amministrativo vicario; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo da un dirigente dell'Ateneo designato dal presidente. Il segretario si avvale della collaborazione del settore segreteria degli organi collegiali.

### **Articolo 4 – PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E LORO VALIDITA'**

1. In apertura della seduta il segretario procede al computo delle firme sul foglio di presenza ovvero all'appello nominale dei componenti il senato accademico.

2. La seduta è dichiarata valida dal presidente se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Anche in difetto della maggioranza di cui al precedente comma 2, il presidente può effettuare eventuali comunicazioni.

4. Qualora, nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione ovvero si allontani temporaneamente dalla sala allo scopo di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione lo stesso è tenuto ad avvisare il segretario.

5. Qualora durante la seduta sia accertata la mancanza del numero legale, il presidente la sospende per quindici minuti. Se alla ripresa il numero legale non è raggiunto il presidente la aggiorna comunicando la data, l'ora ed il luogo della riunione successiva con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare. Di ciò è data comunicazione tempestiva ai componenti assenti.

6. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il prorettore e il direttore amministrativo o chi legalmente lo sostituisce secondo quanto previsto al precedente articolo 3.

7. Il rettore può invitare ad una seduta, e in relazione a singoli punti all'ordine del giorno, soggetti interni o esterni all'Ateneo in qualità di esperti senza diritto di voto; gli stessi non possono presenziare alla fase di deliberazione.

8. Ai sensi dell'articolo 12 comma 4 dello Statuto, il vice preside di una facoltà, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo. Tale limitazione non si applica tuttavia nel caso in cui il vice preside sostituisca a tutti gli effetti il preside assente dal servizio o dalla sede nei casi previsti dalle vigenti norme. Di ciò dovrà essere data al rettore comunicazione scritta non oltre l'inizio della seduta.

### **Articolo 5 – TRATTAZIONE**

1. E' compito del presidente mantenere un regolare e ordinato svolgimento dei lavori del senato accademico.

2. La trattazione dell'ordine del giorno è eventualmente preceduta dall'esposizione di comunicazioni o risposte a interrogazioni da parte del presidente.

3. In attesa della disponibilità di un sistema di prenotazione elettronica con lista visibile su schermo a tutti i componenti, gli aventi diritto chiedono la parola per alzata di mano e sono ammessi a intervenire secondo l'ordine di richiesta annotato da persona indicata dal presidente; è comunque consentito chiedere conferma dell'inserimento nella lista degli iscritti a parlare, rinunciare all'intervento richiesto ovvero proporre al presidente che il proprio intervento sia differito dopo un altro già previsto.

4. Si procede quindi all'esame e all'approvazione del verbale della seduta precedente limitatamente alle parti non approvate seduta stante. I componenti del senato accademico che abbiano partecipato alla seduta di cui si delibera l'approvazione del verbale hanno facoltà di intervenire al fine di proporre modifiche rivolte a meglio documentare l'effettivo svolgimento della riunione. Il testo è sottoposto all'approvazione del senato accademico previa deliberazione sulle modifiche eventualmente proposte.

I componenti del senato accademico che abbiano partecipato alla seduta di cui si delibera l'approvazione del verbale ma presumibilmente assenti dalla seduta in cui il verbale viene approvato, hanno facoltà di inviare in tempo utile al rettore, per il tramite della segreteria degli organi collegiali eventuali proposte di modifica al testo rivolte a meglio documentare l'effettivo svolgimento della riunione.

Il testo è sottoposto all'approvazione del senato accademico previa deliberazione sulle modifiche eventualmente proposte, ivi comprese quelle pervenute in applicazione del periodo precedente del presente comma.

Nel caso di sedute straordinarie non vi è obbligo di procedere all'approvazione di verbali di riunioni precedenti e il verbale della seduta stessa è approvato, di norma, entro la seconda seduta ordinaria successiva.

5. Il presidente, con il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, può modificare l'ordine di trattazione dei punti indicati all'ordine del giorno.

6. Prima che abbia inizio la trattazione di un punto all'ordine del giorno, ciascun componente del senato accademico può presentare motivate mozioni d'ordine rivolte a proporre: a) il rinvio della trattazione ad altra seduta; b) l'esame e l'eventuale risoluzione di questioni pregiudiziali; c) la modifica della sequenza dei punti all'ordine del giorno non ancora trattati.

7. Nella trattazione della mozione d'ordine ciascun componente ha diritto a due interventi di durata non superiore a tre minuti ciascuno.

8. Sulle mozioni d'ordine rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) del comma 6 si effettua un'unica votazione. Le mozioni d'ordine rientranti nelle tipologie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 6 possono essere poste in votazione dal presidente in modo separato.

9. La trattazione relativa a ciascuno dei punti posti all'ordine del giorno, può essere preceduta da un'introduzione da parte del presidente o di altro relatore da lui designato. Tutti i componenti hanno diritto a due interventi di durata non superiore a tre minuti ciascuno. Ciascun componente può prendere la parola per il secondo intervento soltanto dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione.

10. I limiti di cui al comma precedente non si applicano al presidente, al relatore eventualmente designato ai sensi del comma precedente, al componente del senato accademico che riferisca sui lavori di una commissione senatoriale nonché a tutti i componenti nel caso di trattazione concernente l'approvazione di modifiche allo statuto o atti aventi valore regolamentare ovvero il richiamo al rispetto dello Statuto medesimo e di altre norme vigenti; ciascuno degli interventi di richiamo da ultimo indicati non può superare la durata di due minuti.

11. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, ogni componente può intervenire per più di due volte nel corso della trattazione del medesimo punto all'ordine del giorno soltanto per motivi personali ivi compresa l'attribuzione di fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse. In tali casi ogni intervento non può superare la durata di due minuti.

12. Nessuno può prendere parte alla trattazione o al voto su questioni direttamente attinenti la propria persona o quella di parenti e affini entro il quarto grado. In tal caso l'interessato deve allontanarsi per tutta la durata della trattazione e dell'eventuale conseguente fase di deliberazione.

13. Qualora la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non si esaurisca nel corso della seduta, la stessa è aggiornata con espressa indicazione della data, dell'ora e del luogo della prosecuzione; la relativa comunicazione, contenente l'indicazione dei punti all'ordine del giorno non ancora affrontati o esauriti con deliberazione, dovrà essere inviata ai componenti assenti.

14. Ove non sia diversamente disposto, qualora il senato accademico in sede deliberante sia tenuto ad acquisire il parere non vincolante di un altro organo e tale parere non venga reso nel termine previsto, la delibera può venire assunta ugualmente e in essa si fa menzione del mancato rilascio del parere stesso.

15. Qualora nella convocazione l'indicazione di un punto all'ordine del giorno sia preceduta da un asterisco, in mancanza di opposizione da parte di almeno un componente del senato accademico manifestata a seguito della richiesta del presidente, sul punto stesso non si fa luogo a specifica trattazione e si intende approvata una deliberazione conforme alla proposta indicata nell'istruttoria.

## **Articolo 6 – DELIBERAZIONI EMENDAMENTI E VOTAZIONI**

1. Al termine della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno il presidente può formulare una o più proposte di deliberazione. Ciascun componente del senato accademico può intervenire al fine di formulare proposte di deliberazione alternative a quelle eventualmente formulate dal presidente o emendamenti ad esse.

2. Nel caso in cui rispetto a una proposta di deliberazione formulata dal presidente vengano presentate proposte alternative, le stesse sono poste in votazione con priorità a cominciare da quelle ritenute dal presidente stesso più lontane da quella da lui formulata.

3. Nel caso in cui, rispetto a una proposta di deliberazione sia presentata una pluralità di emendamenti, il presidente li pone in votazione nel seguente ordine: a) emendamenti soppressivi; b) emendamenti modificativi; c) emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti a emendamenti sono posti in votazione prima dell'emendamento cui si riferiscono.

4. Ciascuna proposta di deliberazione, comprese tutte quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3, è validamente posta in votazione soltanto previa lettura del relativo testo. Nel caso di proposte testualmente riportate negli atti istruttori trasmessi con la convocazione è sufficiente il riferimento espresso formulato dal presidente.

5. Qualora il dispositivo di una deliberazione derivi dall'esito di più votazioni relative a emendamenti, il corrispondente testo completo sarà sottoposto anche ad un'unica votazione finale, sempre previa lettura da parte del presidente.

6. Con riferimento alle votazioni previste nel presente articolo ciascun componente del senato accademico può effettuare una motivata dichiarazione di voto di durata non superiore a due minuti.

7. La votazione avviene a scrutinio palese. Ove richiesto da almeno un quinto dei componenti presenti alla seduta ovvero su materie strettamente attinenti singole persone, la votazione avviene a scrutinio segreto. A richiesta di ciascuno dei presenti l'applicazione di quest'ultima prescrizione deve essere preceduta da deliberazione preliminare con esito insindacabile nel merito. Anche nel caso di deliberazione adottata a scrutinio segreto ogni componente ha diritto a manifestare la propria dichiarazione di voto.

8. Salvo quanto disposto nel comma precedente, la votazione avviene secondo le modalità indicate dal presidente. A richiesta di un componente avente diritto di voto deve tuttavia avvenire per appello nominale. Le modalità di ricognizione dei voti dovranno in ogni caso essere compatibili con l'osservanza di quanto previsto dal successivo articolo 8 comma 1 lettera f).

9. Salvo che sia diversamente disposto, le proposte sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti aventi voto deliberativo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

## **Articolo 7 - INTERROGAZIONI**

1. Ciascun componente del senato accademico può presentare interrogazioni scritte al rettore che è tenuto a rispondervi per iscritto entro quindici giorni decorrenti da quello in cui le stesse pervengono all'Ateneo. In alternativa l'interrogante può chiedere che il rettore fornisca risposta orale all'inizio della prima seduta successiva del senato accademico, ovvero della seconda qualora la prima si tenga entro dieci giorni da quello in cui l'interrogazione è presentata. La presentazione avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso l'ufficio protocollo dell'Ateneo che ne rilascia contestualmente ricevuta.

## **Articolo 8 – VERBALI**

1. Il verbale di ogni seduta del senato accademico deve indicare:

- a) la data, l'ora ed il luogo della riunione;
- b) l'identità del presidente e del segretario;

- c) i nomi dei componenti presenti e dei componenti assenti;
- d) la dichiarazione di valida costituzione della seduta;
- e) l'ordine del giorno;
- f) il resoconto della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno articolato ove possibile, come segue:
  - relazione introduttiva secondo quanto indicato al comma 8 del precedente articolo 5;
  - indicazione dei componenti intervenuti e dei termini essenziali della trattazione. I componenti che vorranno far constare il contenuto del proprio intervento dovranno fornire seduta stante al segretario il testo scritto del medesimo, previa lettura.
  - dichiarazioni di voto ove effettuate da qualche componente anche in caso di votazione segreta, a meno che il dichiarante non vi rinunci espressamente;
  - deliberazioni assunte, comprese quelle concernenti eventuali mozioni d'ordine e proposte alternative o di emendamento, con la trascrizione integrale di ogni dispositivo posto in votazione; per ciascuna votazione saranno indicati i componenti favorevoli, i contrari e gli astenuti.
- g) indicazione dell'ora in cui la seduta è tolta;
- h) sottoscrizioni del presidente e del segretario.

2.L'intero verbale o singole parti di esso possono essere letti e approvati seduta stante.

3. Al solo fine di agevolare la redazione e l'approvazione del verbale, le sedute del senato accademico sono normalmente riprodotte attraverso l'ausilio di apparecchi fono riproduttori o fono e video riproduttori. Ciascun componente del senato accademico può chiedere che sia deliberata l'esclusione dell'uso di tali apparecchi con riguardo alla trattazione di singoli punti all'ordine del giorno. L'effettuazione e l'utilizzazione di tali riproduzioni al solo scopo di redigere la bozza di verbale sono riservate al personale del settore segreteria degli organi collegiali, fermo restando che potranno essere utilizzati allo stesso fine gli strumenti tecnologici via via disponibili, purché forniscano garanzie di rispetto della riservatezza tutelata dalle norme vigenti.

4. Nel periodo intercorrente fra una seduta e l'approvazione del relativo verbale ciascun componente del senato accademico ha diritto a consultare le riproduzioni dell'intera seduta o di parti di essa avvenute ai sensi del precedente comma 3, unitamente alle relative trascrizioni ove già effettuate. La direzione amministrativa concorderà con il richiedente, entro cinque giorni dal ricevimento della relativa istanza, la data, l'ora e il luogo della consultazione, che dovrà avvenire entro l'ulteriore termine di cinque giorni, estensibile con il consenso del richiedente. Nel periodo intercorrente fra la messa in linea del testo di cui al successivo comma 5 e la seduta del senato accademico in cui è posta all'ordine del giorno l'approvazione del verbale, la consultazione delle registrazioni e delle trascrizioni potrà avvenire immediatamente, in orario d'ufficio, a semplice richiesta di ciascun componente.

5. Ai fini dell'approvazione di cui al precedente articolo 5 comma 4 la versione redatta dal segretario verbalizzante è posta a disposizione degli aventi diritto sul sito web di Ateneo almeno cinque giorni prima della seduta successiva.

6. Eventuali comunicazioni da parte dell'Ateneo inerenti i risultati di ciascuna seduta non assumono valore vincolante per il senato accademico in sede di approvazione del verbale della seduta stessa.

7. Dopo l'approvazione del verbale di ciascuna seduta, le registrazioni e le relative trascrizioni devono essere distrutte entro i due giorni lavorativi seguenti, a cura del settore segreteria degli organi collegiali.

8. I verbali redatti e approvati ai sensi del presente regolamento, siglati in ciascun foglio dell'originale cartaceo dal presidente e dal segretario, formano una raccolta ufficiale previa rilegatura da effettuare entro tre mesi dall'approvazione.

## **Articolo 9 – PUBBLICITA'**

1.Le adunanze del senato accademico non sono pubbliche.

2.Gli atti delle riunioni sono accessibili nei limiti previsti dalle norme vigenti anche per quanto attiene al rilascio di copie ed estratti.

## **Articolo 10 - COMMISSIONI**

1.Con deliberazione del senato accademico possono essere costituite commissioni dotate di funzioni istruttorie rispetto alla trattazione di argomenti indicati nella deliberazione stessa. Possono far parte di tali commissioni soltanto componenti del senato accademico. Le commissioni così costituite possono avvalersi

del supporto di personale dipendente dell'Università di Genova ovvero della consulenza di soggetti esterni.

#### **Articolo 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le eventuali modificazioni e integrazioni del presente regolamento sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti il senato accademico; ad esse si applica il comma 2 del presente articolo.
2. Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale entro dieci giorni dall'approvazione, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso all'albo dell'Ateneo.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si osservano le vigenti norme sovraordinate con particolare riferimento allo Statuto e al regolamento generale di Ateneo, nonché i principi che regolano le attribuzioni e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.